

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Costituzione e denominazione sociale

E' costituita una società per azioni denominata:

"EuroTLX Società di intermediazione mobiliare S.p.A."

o in forma abbreviata **"EuroTLX SIM S.p.A."**

Tale denominazione può essere usata in qualsiasi forma grafica.

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede legale in Milano.

La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

OGGETTO

Articolo 4 - Oggetto sociale

La Società, previe le autorizzazioni di legge, ha per oggetto l'esercizio professionale nei confronti del pubblico di attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'art. 1 comma 5-octies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (in seguito detto semplicemente Decreto).

Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, la Società può svolgere, direttamente o indirettamente, tutte le attività organizzative, produttive, commerciali e promozionali necessarie a conseguire lo sviluppo e la competitività, oltre che la gestione, dei sistemi multilaterali di negoziazione di cui al paragrafo precedente, nonché ogni attività connessa e strumentale consentita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Società può altresì assumere partecipazioni in società o enti italiani od esteri precedente nei limiti e con le modalità stabilite dall'Autorità di Vigilanza; può inoltre assumere partecipazioni nelle società di cui all'articolo 69, comma 1, e negli organismi di cui all'articolo 70 del Decreto, in società di gestione accentrata di cui all'articolo 80 del Decreto, nonché in ogni altra società consentita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

La Società svolge, inoltre, tutte le attività o le funzioni di cui risulti investita in base a norme primarie o secondarie.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale, integralmente sottoscritto e versato, è di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) ed è diviso in numero 5.000.000,00 (cinquemilioni) di azioni ordinarie il cui valore nominale è pari a Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

I versamenti operati dai Soci in conto capitale, o in conto aumento capitale, previa formale delibera, saranno infruttiferi di interessi, salvo che dalla delibera non risulti diversamente.

La Società potrà assumere finanziamenti dai Soci nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (in seguito semplicemente Testo Unico Bancario), e delle deliberazioni attuative del CICR.

Articolo 6 - Azioni

Le azioni sono indivisibili, nominative e sono trasferibili per girata.

Nel caso di comproprietà di un'azione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

La partecipazione al capitale sociale è regolata dalle disposizioni di cui al Decreto.

Il possesso di azioni comporta adesione allo statuto sociale ed alle deliberazioni assembleari anteriori a tale possesso.

Possono essere emesse azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie regolate secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria che ne approva l'emissione. L'Assemblea straordinaria può attribuire la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in un'altra.

Articolo 7 – Soci

L'assunzione, la detenzione e la cessione di partecipazioni nel capitale della Società devono avvenire nel rispetto delle disposizioni legislative e re-

golamentari vigenti in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale, nonché in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

ASSEMBLEA

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea, che è ordinaria o straordinaria e si riunisce presso la sede Sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nel territorio della Repubblica Italiana, regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Articolo 9 – Convocazione e riunioni

L'assemblea in via ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo quando ne sussistano i presupposti di legge.

L'assemblea è inoltre convocata in via ordinaria e in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

La convocazione si effettua mediante avviso, inviato ai soci all'indirizzo dagli stessi indicato, almeno otto giorni prima dell'assemblea, tramite telex, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altro mezzo

telematico indicato dal socio ed idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso stesso.

In caso di inosservanza delle suddette formalità, l'assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che a tutti sia consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 10- Intervento, rappresentanza e diritto di voto in Assemblea

Il diritto di intervento e di voto, nonché la rappresentanza, in Assemblea sono regolate dalla legge.

Per la validità della costituzione delle Assemblee e per la validità delle rispettive deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Gli accordi, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea devono essere comunicati alla Banca d'Italia entro i termini previsti dalla normativa vigente ed alla Società medesima

entro 15 (quindici) giorni dalla loro stipulazione.

Articolo 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di suo impedimento o di sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo articolo 17 del presente Statuto. In difetto, l'Assemblea elegge il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei Soci presenti.

Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe ed il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, constata che sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione e le votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dalla maggioranza dei soci presenti.

Il Presidente, ove richiesto dalla legge o ove lo ritenga opportuno, può richiedere l'intervento di un notaio per la redazione del verbale.

Articolo 12 - Verbalizzazione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO - RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sedici membri i quali durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea con-

vocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Spetta all'Assemblea, ai sensi dell'art. 2380 bis C.C., determinarne il numero.

Articolo 14 - Nomina del Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Per la sostituzione di uno o più Amministratori che vengano a mancare prima della scadenza del mandato, si osserva la norma di cui all'art. 2386 C.C.

Qualora per dimissioni o altra causa, venga a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, prima della scadenza del mandato, quelli rimasti in carica convocano l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il Consiglio di Amministrazione resterà peraltro in carica fino a quando l'Assemblea avrà deliberato in merito alla sua sostituzione e sarà intervenuta l'accettazione da parte di almeno la maggioranza dei nuovi Amministratori.

Articolo 15 - Presidenza del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea. I candidati a ricoprire la carica di Presidente, oltre ai requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente con

riguardo agli Amministratori, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i membri del Collegio Sindacale dall'art. 148, comma 3, del Decreto.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Presidenti che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le attribuzioni ed i poteri dello stesso sono demandati, nell'ordine, al Vice Presidente più anziano di età, agli altri Vice Presidenti secondo l'ordine di anzianità o, in mancanza, all'Amministratore Delegato, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario.

Articolo 16 - Convocazione e riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno tre Amministratori, o dal Collegio Sindacale o da almeno due membri dello stesso, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Di ogni convocazione viene data notizia ai Consiglieri ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo telematico che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello della riunione o, nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che a tutti sia consentito di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Articolo 17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la legge riserva, in modo tassativo, all'Assemblea.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere riguardanti gli

adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio italiano e l'istituzione e soppressione, in Italia o all'estero, di sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 18 - Comitato Esecutivo - Amministratore Delegato - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i propri componenti un Comitato Esecutivo, determinandone il numero dei membri e le norme di funzionamento e delegandogli proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge riserva espressamente al Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Comitato Esecutivo, ove nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale nei modi fissati dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un Amministratore Delegato, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, nonché gli emolumenti.

Il Consiglio di Amministrazione può infine nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e attribuzioni. Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale, nonché, più in generale, ogni altro incarico dirigenziale con rappresentan-

za della Società, sono incompatibili con qualsiasi posizione di amministratore con deleghe operative e/o di dirigente, ovvero con la titolarità di partecipazioni di controllo in imprese di investimento, banche abilitate all'esercizio professionale di servizi di investimento, società di gestione di mercati regolamentati (o strutture di gestione di sistemi di scambi organizzati) di strumenti finanziari nonché società emittenti e, comunque, società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, ovvero in società che le controllano, o ne siano controllate, direttamente o indirettamente. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo è irrilevante la nazionalità delle società o enti considerati.

Le medesime incompatibilità si applicano agli Amministratori cui vengano demandati incarichi esecutivi a carattere continuativo.

Articolo 19 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

I membri del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea, alla quale spetta altresì stabilire quale dei sindaci effettivi debba rivestire la carica di Presidente, e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dall'articolo 148, comma 3, del Decreto. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale, si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che a tutti sia consentito di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'adunanza del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Al fine di adempiere correttamente ai propri compiti, ed in particolare all'obbligo di riferire tempestivamente alle Autorità di Vigilanza competenti in merito alle eventuali irregolarità gestionali o violazioni della normativa, il Collegio Sindacale è dotato dei più ampi poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 20 - Poteri di rappresentanza

Il Presidente o chi ne fa le veci ha la firma sociale libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ogni qualvolta non sia stato deliberato diversamente, e rappresenta la Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Può inoltre conferire mandati e procure anche ad estranei per il compimento di determinati atti o categorie di atti o per affari.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre

essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori, nell'ambito di poteri loro conferiti anche disgiuntamente tra loro per determinati atti o categorie di atti.

PRINCIPI ORGANIZZATIVI

Articolo 21 - Organizzazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione, nell'assumere le determinazioni aventi ad oggetto l'organizzazione della Società, adotta assetti organizzativi idonei a realizzare i principi stabiliti dalle normative di legge e regolamentari vigenti nonché a quelli contenuti nel presente statuto, anche attraverso l'attribuzione di specifiche deleghe operative.

Il Consiglio di Amministrazione adotterà un codice di comportamento interno, applicabile ai componenti degli organi amministrativi e di controllo e ai dipendenti della Società, volto ad assicurare tra l'altro che la gestione della Società sia svolta in assenza di situazioni di conflitto d'interessi.

CONTROLLO CONTABILE

Articolo 22 - Controllo contabile

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, secondo la normativa vigente.

BILANCIO

Articolo 23 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione redige il

bilancio di esercizio nell'osservanza delle disposizioni di legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Le controversie che dovessero comunque sorgere tra i Soci, o fra la Società, i Soci, gli Amministratori, i liquidatori, o fra i Soci, la Società e gli eredi di un Socio, in ordine all'esistenza, validità, interpretazione ed osservanza del presente Statuto e dell'Atto Costitutivo, saranno decise da un collegio arbitrale, secondo il "Regolamento Arbitrale" della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano: l'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Articolo 25 - Liquidazione

Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicheranno le norme di legge.

Articolo 26 - Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.